

Roma, 18.05.2015

Protocollo: 57948/RU

Rif.:a nota prot.n. 21201/RU del 3.03.2015

Alle Direzioni Interregionali Regionali e
Interprovinciale
LORO SEDI

Allegati:

OGGETTO: Ritardato pagamento - Conti di debito. Rateizzazione.

Sono pervenuti, anche per le vie brevi, quesiti in merito alla concreta applicazione delle istruzioni diramate dalla scrivente con nota prot. n. 21201/RU del 3.03.2015.

A tal proposito si chiarisce quanto segue.

In ordine al tasso di interesse di credito ex art. 229 CDC applicabile nel piano di rateizzazione di somme relative a conti di debito non saldati, è stato chiesto se tale tasso sia quello “legale” vigente alla data di concessione del piano di ammortamento (sostanzialmente, quello di fonte civilistica – art. 1284 c.c.), ovvero quello disciplinato dall’art. 79 del DPR 43/1973 (eventualmente aggiornato su base semestrale).

Al riguardo, si fa presente che il tasso di cui all’art. 229 CDC non può che corrispondere a quello indicato dall’articolo 79 del DPR 43/1973¹ che, essendo previsto da una norma speciale, prevale su quello di carattere generale di cui all’articolo 1284 c.c.

Si richiama, poi, l’attenzione sul fatto che, come confermato per le vie brevi dall’Avvocatura Generale dello Stato, essendo inglobata in ogni rata una quota degli interessi di mora sulle somme non saldate, per evitare l’anatocismo non deve essere inserita, nella somma produttiva di interessi di credito, la quota parte relativa agli interessi di mora maturati.

¹ ovviamente ben distinto dall’interesse di mora ex art. 86 del DPR 43/1973 (dovuto esclusivamente per il “ritardato pagamento”)

Con riguardo, infine, alla necessità dell'acquisizione di una idonea garanzia a copertura della procedura di rateizzazione si chiarisce che l'esigenza in questione può essere soddisfatta anche con la presentazione di una "appendice/dichiarazione integrativa" del garante che estenda l'oggetto della polizza alla rateizzazione delle somme dovute. Va da sé che in tal caso la garanzia sul conto di debito non escussa non andrà svincolata.

In relazione infine agli aspetti sanzionatori, si osserva che non è applicabile al caso in questione la mitigazione sanzionatoria prevista dall'articolo 12 comma 5 del D. Lgs n. 472/1997 – c.d. continuazione – in quanto, come chiarito con la nota prot. n. 107184/RU del 3.08.2009, resa su conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato, per il tributo doganale (dazio, diritto di confine, IVA, all'importazione) il presupposto impositivo si verifica all'atto della singola operazione doganale durante la quale lo stesso viene anche contabilizzato: ne consegue che tali tributi possono essere considerati "istantanei" in quanto il loro presupposto impositivo si esaurisce in un unico atto che esclude la ricorrenza di un "periodo di imposta".

In definitiva, ai tributi amministrati da questa Agenzia che, quanto a presupposto impositivo, sono parametrabili ad un cosiddetto "periodo d'imposta" si può ritenere applicabile la disciplina più favorevole della continuazione finanziaria di cui al comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/97; qualora invece non ricorra il detto requisito la disciplina in argomento non potrà trovare applicazione dato che l'imposta deve necessariamente essere qualificata come istantanea quanto a genesi dell'obbligo senza che rilevino le modalità della riscossione, del tutto ininfluenti al fine della qualificazione dell'imposta.

Sul punto, inoltre, si segnala che la Corte di Cassazione, sez. 5, si è espressa in senso conforme con la sentenza n.5897 del 08/03/2013.

In merito agli ulteriori quesiti con riguardo alle sanzioni, si fa riserva di fornire gli opportuni chiarimenti a seguito dell'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle more, in presenza di eventuali difficoltà che impediscano la concessione della rateizzazione in questione, gli Uffici potranno avviare la stessa solo con riguardo alla parte relativa al capitale e agli interessi.

Il Direttore Centrale
Dott.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art. 3, c.2 D.Lgs 39/93